

Corso di laurea triennale in Informatica Umanistica

Regolamento prova finale

approvato: 14 luglio 2010

aggiornato: 22 giugno 2016

Articolo 1. Prova finale

1. La *prova finale* di laurea consiste nella discussione e valutazione di una *relazione* che documenta la realizzazione di un *progetto*, come sintesi e verifica delle competenze, sia umanistiche sia informatiche, e delle capacità di produttività individuale acquisite dallo studente.
2. La prova finale equivale a 6 crediti formativi, e può essere sostenuta solo dopo aver conseguito 174 crediti formativi.

Articolo 2. Progetto e relazione

1. Il progetto oggetto di valutazione nella prova finale è un lavoro individuale svolto all'interno delle strutture didattiche e/o di ricerca interessate o presso enti pubblici e privati, aziende, strutture e laboratori universitari esterni con i quali il Corso di laurea ha rapporti concordati.
2. Il progetto consiste in un elaborato informatico di contenuti umanistici (ad esempio, elaborazioni computazionali di dati, risorse linguistiche, corpora testuali, prodotti multimediali, siti web, progettazioni grafiche) accompagnato da una relazione che ne documenta la realizzazione.
3. Il tema del progetto è concordato dallo studente con un *relatore*, che ne supervisiona lo svolgimento. In considerazione della natura interdisciplinare dei progetti, al relatore si affiancano fin dall'inizio del progetto uno o più *correlatori* di matrice culturale diversa dal relatore. Il ruolo del correlatore è quello di offrire consulenza e garantire la qualità sugli aspetti del progetto di sua competenza specifica. Il progetto può essere collegato all'esperienza di *tirocinio*, rispetto al quale deve comunque mantenere un autonomo contributo scientifico e rappresentare un'occasione di approfondimento e rielaborazione. In questo caso, il ruolo di relatore è svolto, preferibilmente, dal tutore accademico dello studente durante il tirocinio.
4. La relazione che accompagna il progetto deve essere un testo breve (circa 30 *cartelle*) ma strutturato, con citazioni e riferimenti bibliografici¹. Lo studente deve dimostrare di saper inquadrare in maniera scientificamente e metodologicamente corretta la sua attività progettuale, illustrandone e motivandone le fasi di realizzazione.
5. La relazione deve essere inviata al Responsabile dell'Unità Didattica almeno 7 giorni prima della seduta di laurea in forma elettronica.
6. Ai relatori compete la presentazione di una proposta di incremento di voto nell'intervallo (chiuso) [3, 9] punti. La proposta di incremento deve essere esaurientemente motivata nel *modulo di valutazione*, inviato dai relatori al Responsabile dell'Unità didattica almeno due giorni prima della seduta di laurea.

¹ Fanno riferimento le *Regole di scrittura per gli elaborati di laurea triennale* redatte dal Prof. Tavosanis nel marzo del 2009.

Articolo 3. Esame di laurea e voto di laurea

1. La discussione della relazione avviene davanti alla *Commissione di laurea*, composta e nominata secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, art. 8, commi 1, 2, 3.
2. Ogni candidato/a ha a disposizione 25 minuti per la discussione della relazione, di cui 20 per l'esposizione e 5 per le domande.
3. La Commissione di laurea valuta e armonizza le proposte di incremento di voto presentate dai relatori, esprime i *voti di laurea triennale* e assegna le *lodi*.
4. Il voto di laurea, espresso in centodiecesimi ed eventuale lode, è attribuito dalla Commissione di laurea valutando la preparazione complessiva dello studente attestata dagli esiti degli esami parziali e la maturità scientifica dimostrata nella prova finale.
5. Per la determinazione del voto di laurea la Commissione di laurea usa come valore di riferimento la media pesata dei voti ottenuti negli esami parziali, che il candidato ha sostenuto prima della prova finale, successivamente convertita in centodiecesimi e arrotondata all'intero più vicino (fino a 0,50 all'intero inferiore; da 0,51 all'intero superiore). Sulla base di questo valore e delle proposte di incremento di voto previste dall'art. 4 commi 2 e 3, la Commissione di laurea assegna il voto di laurea triennale. La Commissione di laurea assegna altresì alla prova finale una valutazione corrispondente all'incremento di voto attribuito, secondo la progressione:

punti 0-1 "Sufficiente";
punti 2-3 "Buono";
punti 4-5 "Distinto";
punti 6-7 "Ottimo";
punti 8-9 "Eccellente".

Articolo 4. Sottocommissioni di laurea

1. Qualora vi sia un numero elevato di studenti in un appello di laurea, la Commissione di laurea può avvalersi di *Sottocommissioni di laurea* di 3 membri ciascuna, davanti alle quali sono discusse le relazioni. Le Sottocommissioni di laurea sono nominate dal Presidente del Corso di laurea e convocate di norma il giorno stesso della convocazione della Commissione di laurea.
2. Su ogni relazione discussa, la Sottocommissione di laurea esprime un giudizio unitamente a una proposta di incremento di voto nell'intervallo (chiuso) $[0, 9]$ punti, sulla base della presentazione della relazione e della proposta di incremento presentata dal relatore.
3. Il giudizio, insieme alla proposta di incremento di voto, viene trasmesso alla Commissione di laurea, che provvede a determinare il voto di laurea triennale secondo quanto previsto dall'art. 3 commi 4 e 5.